

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 5 luglio 2019, n. 167

L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. - Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Lottizzazione convenzionata comparto zona C6 - SP Lecce San Cataldo nel comune di Lecce – Autorità procedente: Comune di Lecce – PARERE MOTIVATO.

la dirigente

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 *“Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”* ed in particolare gli artt. 4 e 5.

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*.

VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”*.

VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*.

VISTA la D.G.R. 26 aprile 2011 n.767 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale.

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.

VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 *“Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di *“Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale-MAIA”*

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali.

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990 n.241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i.;
- La L.R. 20 agosto 2012 n.24 *“Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”*;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 *“Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”* e s.m.i.;
- la L.R. Puglia 12 aprile 2001 n.11 *“Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”* e s.m.i.;
- la D.G.R. 16 maggio 2011 n. 1099 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n.10/2011;
- La Legge Regionale n. 17/2007 e s.m.i.
- La Legge Regionale n. 17/2015;
- la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, *“Disciplina regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica”* e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, *“Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali”*, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

sulla base dell’istruttoria espletata dall’istruttore tecnico coordinata dal funzionario amministrativo titolare della P.O. VAS, responsabile del procedimento, che di seguito si riporta:

Premesso che:

- con nota prot. n. 30375 del 7/03/2012, acquisita al prot. n. AOO/089_2186 del 12/03/2012 del Servizio Ecologia, il Comune di Lecce presentava istanza di verifica di assoggettabilità a VAS, allegando il *“Documento di verifica di assoggettabilità a VAS”* su supporto cartaceo e digitale e copia del parere n. 26/2011 del Comitato Urbanistico Regionale;

- con Determinazione n. 298 del 13/12/2012 il dirigente del Servizio Ecologia disponeva l'assoggettamento alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica del suddetto PDL;
- con nota prot. n. 97410 del 23/06/2017, acquisita al prot. n. AOO_089/7281 del 21/07/2017, il Comune di Lecce ha chiesto l'avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, allegando alla domanda la seguente documentazione in formato cartaceo e digitale:
 - Copia della D.D. n.216 del 09/06/2017 di formalizzazione della proposta di piano comprensiva del rapporto preliminare di verifica;
 - n.1 copia dello Schema di Piano in formato cartaceo costituito dai seguenti elaborati:
 - Tav.1 Relazione Illustrativa e Finanziaria (adeguato d'ufficio);
 - Tav.2 Stralcio del P.R.G. vigente con relativa variante C6 – Stralcio aerofotogrammetrico e rilievo dello stato di fatto
 - Stralcio catastale e piano quotato;
 - Tav.3 Viabilità su catastale e piano quotato;
 - Tav.4 Zonizzazione e dimensionamento;
 - Tav.5 Lottizzazione;
 - Tav.6 Schema delle reti idrica, fognante, pubblica illuminazione e telefonica;
 - Tav.7 Tipologie edilizie;
 - Tav.8 Progettazione di massima opere di urbanizzazione secondaria e specificazioni;
 - Tav.9 Planivolumetria e profili
 - Tav.10 Norme Tecniche di Attuazione (adeguato d'ufficio);
 - Tav.11 Schema di Convenzione;
 - Tav.12 Compatibilità del P.L.C. con il P.U.T.T./Paesaggio;
 - Allegato 1 Relazione Geologica;
 - Documento di verifica di assoggettabilità a VAS (D.Lgs. 152/2006) ai sensi della L.R.n.44/2012 e al Regolamento di Attuazione n.18 del 19/03/2013;
 - Documento di sintesi;
 - Elaborati di Piano adeguati al parere di compatibilità paesaggistica:
 - Relazione illustrativa;
 - Tav. 5B – verifica del PdL con il PPTR su aerofotogrammetrico;
 - Tav.5C - Verifica del PdL con il PPTR su ortofoto;
 - Tav.9° - Verifica di compatibilità con il PPTR – Planivolumetrico;
 - i contributi, i pareri e le osservazioni pertinenti al piano o programma, eventualmente già espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati, nonché gli esiti di qualsiasi altra forma di consultazione e partecipazione pubblica già effettuata;
 - l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, etc già acquisite o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera/intervento;
 - l'elenco dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA) da interessare;
 - la dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del professionista.
- con nota prot. 8793 del 14/07/2017, acquisita al prot. n. AOO_089/7082 del 17/07/2017, il Comune di Lecce avviava le consultazioni preliminari con i soggetti con competenza ambientale (SCMA) ai sensi del succitato articolo 9 della L.R.n.44/2012 ss.mm.ii.;
- con avviso pubblicato sul BURP n. 90 del 27/7/2018, il Comune di Lecce ha provveduto a comunicare la pubblicazione sul sito web, in formato digitale, della documentazione della proposta di PDL comprensiva del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica; il deposito degli stessi in formato cartaceo e digitale presso la sede del Comune e la sede regionale della Sezione Autorizzazioni Ambientali; nonché le modalità e il termine entro il quale prendere visione delle proposte e presentare osservazioni.
- con prot. n. AOO_089/7645 del 2/8/2017, la Sezione Autorizzazioni Ambientali, rendeva chiarimenti in ordine agli elaborati trasmessi, in particolare faceva presente che *“la Determinazione Dirigenziale*

- n.216/2017 recepisce, erroneamente, tra gli elaborati del Piano il “Documento di Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS”, allegato al punto 2 del suddetto elenco, relativo alla procedura di screening di cui all’art.8 della L.R. n.44/2012, che nel caso di specie risulta già espletata”,* pertanto invitava l’autorità procedente comunale a regolarizzare l’istanza presentata e la relativa documentazione VAS, nonché a procedere alle fasi di cui agli artt. 11 e ss. di cui alla L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. relativa alla procedura di VAS, integrando l’elenco dei SCMA da consultare;
- con nota n. 12227 del 15/9/2017, acquisita al prot. n. AOO_089/8855 del 18/9/2017, l’Autorità di Bacino della Puglia precisava che *“dalla verifica degli elaborati progettuali desunti dal link indicato non risultano vincoli PAI nell’area d’intervento”*;
 - nota n. 105471 del 15/9/2017, acquisita al prot. n. AOO_089/8915 del 19/9/2017, l’Acquedotto pugliese precisava che *“il comparto oggetto di tale intervento risulta esclusa dalla perimetrazione del Piano Tutela delle Acque. Pertanto qualora non si dovessero effettuare modifiche all’attuale perimetrazione, si dovranno adottare sistemi alternativi al Servizio Idrico Integrato gestiti da questa AQP spa”*;
 - con nota pec del 18/9/2017, acquisita al prot. n. AOO_089/8978 del 21/9/2017, la P.O. Regionale “Urbanistica e Paesaggio Lecce” trasmetteva la determinazione Dirigenziale della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio n. 237 del 18/9/2017 che rilasciava il parere di compatibilità paesaggistica in ordine al PDL in oggetto;
 - con nota prot. 141239 del 3/9/2018, acquisita al prot. n. AOO_089/9844 del 13/9/2018, il Comune di Lecce riscontrava la nota prot. AOO_089/7645 del 2/8/2017 trasmettendo la seguente documentazione e avviando la fase di consultazione pubblica:
 - Copia della D.D. n. 235 del 31/8/2018 di formalizzazione della proposta di piano comprensiva del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica;
 - Rapporto Ambientale
 - Sintesi non tecnica
 - contributi, pareri e osservazioni espressi dai SCMA:
 - ASL Lecce, nota prot. n. 133858 del 31/8/2017;
 - Autorità di Bacino della Puglia, nota prot. n. 12227 del 15/9/2017
 - Acquedotto Pugliese, nota n. 105471 del 15/9/2017
 - Ministero dell’Interno – Comando Prov.le VV.FF., nota prot. n. 150022 del 24/8/2017
 - Elenco dei SCMA aggiornato;
 - con nota prot. n. AOO_148/1459 del 12/9/2018, acquisita al prot. n. AOO_089/9804 del 12/09/2018, il servizio regionale Infrastrutture per la Mobilità forniva il proprio contributo, richiamando il rispetto delle disposizioni di cui alla normativa di settore e rilevando che l’intervento di che trattasi *“non interferisce con le previsioni strategiche individuate dal Piano Attuativo 2015-2019 del Piano Regionale dei Trasporti”*;
 - con prot. n. AOO_089/10184 del 24/9/2018, la Sezione Autorizzazioni Ambientali comunicava l’avvio del procedimento di VAS e la pubblicazione della documentazione sul proprio portale istituzionale;
 - con nota prot. n. 12019 del 26/10/2018, acquisita al prot. n. AOO_089/11448 del 26/10/2018, l’Autorità di Bacino distrettuale – sede della Puglia confermava il contributo già espresso con nota n. 12227 del 15/9/2017, *“non essendo intervenute variazioni al quadro vincolistico vigente”*;
 - con nota prot. 181367 del 20/11/2018, acquisita al prot. n. AOO_089/12339 del 21/11/2018, il Comune di Lecce trasmetteva al proponente e a questa Sezione, per conoscenza, i pareri pervenuti durante la fase di consultazione pubblica ai fini delle eventuali osservazioni;
 - con nota prot. 184591 del 27/11/2018, acquisita al prot. n. AOO_089/12561 del 27/11/2018, il Comune di Lecce inviava al proponente ed a questa Sezione, per conoscenza, l’ulteriore parere della ASL di Lecce prot. n. 163674 del 22/11/2018;
 - con nota prot. 19152 del 7/2/2019, acquisita al prot. n. AOO_089/1411 del 7/2/2019, il Comune di Lecce trasmetteva il parere conclusivo della ASL di Lecce prot. n. 17532 del 4/2/2019.

Considerato che

- l'Autorità procedente è il Comune di Lecce ai sensi dell'art. 2 co, 1 lett. f) della L.R. 44 e ss.mm.ii. (d'ora in poi legge regionale);
- l'Autorità competente per la VAS è il Servizio Valutazione Ambientale Strategica (VAS), presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia (art. 4 co.2 della legge regionale) ai sensi del co. 3 dell'art. 4 della legge regionale,

Considerato altresì che la Determinazione Dirigenziale n. 298 del 13/12/2012 di assoggettamento a VAS disponeva espressamente che: *“le attività svolte nel corso della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui alla presente determinazione esauriscono la fase di consultazione in merito alla definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale (prevista all'art. 13, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), a condizione che, nell'ambito della procedura di VAS che l'Autorità Procedente vorrà avviare in attuazione del presente provvedimento, si garantisca il rispetto delle seguenti indicazioni:*

- *siano individuati come Soggetti Competenti in materia Ambientale tutti gli Enti già consultati nell'ambito della presente verifica di assoggettabilità a VAS, nonché il Servizio Assetto del territorio (Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità) della Regione Puglia, il Servizio Urbanistica della Regione Puglia, il Genio Civile della provincia di Lecce; l'Autorità procedente o l'Autorità competente potranno in ogni caso, qualora si renda necessario, individuare altri enti come Soggetti Competenti in materia Ambientale anche successivamente all'adozione del presente provvedimento;*
- *siano prese adeguatamente in considerazione nel Rapporto Ambientale tutte le criticità ambientali evidenziate nel presente provvedimento, senza pregiudizio del rispetto dei criteri stabiliti nell'Allegato VI alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, (eventuale) compreso tutto quanto riportato nel paragrafo relativo alla Valutazione d'Incidenza”.*

Preso atto

- della Determinazione del Dirigente del Settore Urbanistico comunale n. 216 del 9/6/2017 con cui è stato formalizzata la proposta del *“Piano di Lottizzazione Convenzionata Comparto Zona C6 – Località San Cataldo”* ai sensi dell'art. 9 co. 2 lett. b della L.r. 44/2012;
- della Determinazione Dirigenziale della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio n. 237 del 18/9/2017 che rilasciava il parere di compatibilità paesaggistica in ordine al suddetto Piano;
- della Deliberazione del Dirigente del Settore 14 Pianificazione e Sviluppo del Territorio n.235 del 31/8/2018 con cui è stato formalizzato il suddetto Piano ai fini dell'avvio della procedura di VAS ai sensi dell'art. 9 della L.R. 44/2012 e s.m.i.;

VALUTAZIONE DEL PDL

Il Rapporto Ambientale è stato valutato tenendo conto dei criteri indicati nell'Allegato VI del Decreto, facendo riferimento ai contenuti dei Piani.

L'attività tecnico-istruttoria ha riguardato:

1. i seguenti elaborati tecnici trasmessi con nota n. 97410 del 23/06/2017:
 - Tav.1 Relazione Illustrativa e Finanziaria (adeguato d'ufficio);
 - Tav.2 Stralcio del P.R.G. vigente con relativa variante C6 – Stralcio aerofotogrammetrico e rilievo dello stato di fatto
 - Stralcio catastale e piano quotato;
 - Tav.3 Viabilità su catastale e piano quotato;
 - Tav.4 Zonizzazione e dimensionamento;
 - Tav.5 Lottizzazione;
 - Tav.6 Schema delle reti idrica, fognante, pubblica illuminazione e telefonica;
 - Tav.7 Tipologie edilizie;
 - Tav.8 Progettazione di massima opere di urbanizzazione secondaria e specificazioni;

- Tav.9 Planivolumetria e profili
 - Tav.10 Norme Tecniche di Attuazione (adeguato d'ufficio);
 - Tav.11 Schema di Convenzione;
 - Tav.12 Compatibilità del P.L.C. con il P.U.T.T./Paesaggio;
 - Allegato 1 Relazione Geologica;
 - Elaborati di Piano adeguati al parere di compatibilità paesaggistica:
 - Relazione illustrativa;
 - Tav. 5B – verifica del PdL con il PPTR su aerofotogrammetrico;
 - Tav.5C - Verifica del PdL con il PPTR su ortofoto;
 - Tav.9A - Verifica di compatibilità con il PPTR – Planivolumetrico;
2. Il Rapporto Ambientale e la Sintesi Non tecnica, trasmessi prot. 141239 del 3/9/2018;
3. gli esiti della consultazione, come di seguito:
- sono stati consultati i seguenti Soggetti Competenti in materia Ambientale:
 - Regione Puglia – Sezione Ciclo dei rifiuti e bonifiche, Sezione Gestione sostenibile delle risorse forestali e naturali, Sezione Infrastrutture per la Mobilità, Sezione Lavori Pubblici, Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio, Sezione Urbanistica, Sezione Protezione civile, Sezione Difesa del suolo e rischio sismico,;
 - Ufficio Struttura tecnica provinciale (Genio Civile) Lecce
 - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
 - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto;
 - Provincia di Lecce – Settore Pianificazione territoriale, Settore Lavori Pubblici, Settore Ambiente e sviluppo strategico del territorio;
 - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA);
 - Autorità di Bacino della Puglia;
 - AQP
 - Autorità idrica pugliese;
 - Azienda Sanitaria Locale di Lecce;
 - Comando provinciale Lecce – Vigili del fuoco;
 - Comando provinciale dei carabinieri Unità forestale;
 - Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggia
 - durante la fase di verifica di assoggettabilità a VAS, pervenivano i contributi dei seguenti enti:
 - l'Autorità di Bacino della Regione Puglia che faceva presente che *“dall'analisi del Rapporto ambientale preliminare non risultano vincoli PAI”*;
 - l'ASL di Lecce che esprimeva parere igienico-sanitario favorevole alla Valutazione Ambientale Strategica;
 - il Servizio Tutela delle Acque della Regione Puglia che indicava le aree di progetto come ricadenti nelle *“aree soggette a contaminazione salina”* del PTA, segnalando le relative prescrizioni previste da tale Piano;
 - durante la fase di consultazione preliminare, pervenivano i contributi dei seguenti enti:
 - l'Autorità di Bacino della Puglia precisava che *“dalla verifica degli elaborati progettuali desunti dal link indicato non risultano vincoli PAI nell'area d'intervento”*;
 - l'Acquedotto pugliese precisava che *“il comparto oggetto di tale intervento risulta esclusa dalla perimetrazione del Piano Tutela delle Acque. Pertanto qualora non si dovessero effettuare modifiche all'attuale perimetrazione, si dovranno adottare sistemi alternativi al Servizio Idrico Integrato gestiti da questa AQP spa”*;
 - l'ASL Lecce – Dip. Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica, che esprimeva *“parere igienico-sanitario favorevole alla Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Lottizzazione Convenzionata”*;
 - il Ministero dell'Interno – Comando Prov.le VV.FF., che riferiva che *“qualora siano previste*

attività ricomprese nell'allegato I al DPR 151/11, occorre adempiere agli obblighi previsti dal decreto anzidetto ai fini dell'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi o dell'autorizzazione all'attività mediante segnalazione certificata di inizio attività";

- durante la fase di consultazione pubblica, pervenivano i contributi dei seguenti enti:
 - il servizio regionale "Infrastrutture per la Mobilità" richiamava il rispetto delle disposizioni di cui alla normativa di settore e rilevando che l'intervento di che trattasi "non interferisce con le previsioni strategiche individuate dal Piano Attuativo 2015-2019 del Piano Regionale dei Trasporti";
 - il servizio regionale "Protezione civile"
 - invitava a "tenere nella debita considerazione le previsioni contenute nel Piano comunale di protezione civile con riferimento ai differenti scenari di rischio, oltre che nel relativo modello d'intervento", in particolare "l'importanza delle aree destinate a scopi di protezione civile (aree di emergenza ...) delle vie di fuga in caso di evacuazione e dei punti critici del territorio con riferimento alle differenti tipologie di rischio ...".
 - sottolineava l'opportunità che "la pianificazione urbanistica consideri adeguatamente, tra gli altri, il rischio idraulico connesso alle trasformazioni operate sul territorio. Particolare rilevanza infatti assume l'analisi degli effetti delle trasformazioni del territorio che modificano il regime idraulico esistente, relativamente alle quali è auspicabile vengano previste adeguate misure compensative";
 - rammentava l'art. 18 co. 3 del D. Lgs. n. 224 del 2/1/2018 recante il "codice della protezione civile" che prescrive "I piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale devono essere coordinati con i piani di protezione civile al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti".
 - l'Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – sede Puglia confermava il contributo reso in precedenza "non essendo intervenute variazioni al quadro vincolistico vigente";
 - il Comando Prov.le VV.FF., che confermava la precedente nota resa;
 - l'ASL Servizio SISP evidenziava "l'intervento proposto influenzerebbe un'area ampia determinando trasformazioni irreversibili del territorio; indurrebbe, inoltre, consumo di suolo e presumibile modifica della matrice ambientale "aria" legata all'aumento del traffico veicolare soprattutto nelle stagie estiva in cui è maggiore l'afflusso turistico. Il PdL, quindi, può rappresentare un determinante di salute la cui valutazione necessita di ulteriori approfondimenti ed evidenze" chiedendo le relative integrazioni.
- gli esiti di tale ultima fase sono stati trasmessi dall'Autorità precedente a questa Sezione con le note del 20/11/2018 e 7/2/2019; in quest'ultima si dava evidenza di aver fornito all'ASL le integrazioni richieste e quindi che lo stesso SCMA aveva così risposto "da quanto esposto e dagli approfondimenti compiuti sulle componenti ambientali interferenti con la salute umana emerge che l'intervento proposto non genera impatti negativi sui determinanti considerati".

SI OSSERVA che negli elaborati trasmessi non è presente un resoconto di come, durante l'iter di formazione del PDL, si sia tenuto conto dei contributi dei SCMA consultati, né sono esplicitati gli approfondimenti relativi alle criticità ambientali evidenziate nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, nonché le azioni e le misure che si intendono mettere in atto ai fini della loro risoluzione.

SI OSSERVA altresì che l'Autorità precedente non ha controdedotto i pareri pervenuti nel presente procedimento di VAS ed non ha apportato alcuna modifica al piano e/o al rapporto ambientale, pur avendo fornito all'ASL alcune integrazioni, non trasmesse a questa Sezione.

Attività tecnico-istruttoria**Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali del PDL**

La presente proposta di PDL, di iniziativa privata, riguarda una superficie complessiva di mq 12.180, individuando 17 lotti edificatori. L'area interessata è tipizzata nel vigente PRG come "Zona C6 – Residenziali di espansione degli insediamenti costieri" (Rapporto Ambientale, d'ora in poi RA, p. 46), così come riveniente da una variante urbanistica approvata con D.G.R. n° 2235/2007 che ha interessato specificatamente l'area in oggetto ed è "da intendersi come "comparto di superficie fondiaria" che costituisce la superficie minima di intervento urbanistico".

L'area si inserisce in un contesto tipizzato urbanisticamente come "Zona B23 – Giardini con edifici isolati consolidati allo stato di fatto", "Zone F15 – Verde Sportivo" e strade di PRG.

I parametri urbanistici dell'area in oggetto sono definiti dall'art. 75 delle NTA del PRG vigente come di seguito:

I.f.f.	0,70 mc/mq
I.v.f.	0,25 mq/mq
Rc	0,20 mq/mq
H max	7,50 mt
D confini	6,00 mt
Arretramento filo stradale	6,00 mt
NP	2
D edifici	10 mt
Area a verde condominiale aperta all'uso pubblico	1 mq ogni 5 mq di Superficie

sviluppendosi come di seguito:

- capacità insediativa = 107 ab.;
- superficie coperta di progetto massima = 1.870 m²;
- volumetria di progetto = 8.520 m³;
- altezza = 7,50 m;
- Aree da destinare a standard = 2.426,40 m² (di cui a parcheggi = 672 m²)
- Verde condominiale = 1.079 m²
- Volume per destinazioni connesse alle residenze di cui al D.M. n° 1444/68 –art.3 = 1.705 m².

Dal punto di vista progettuale, sono individuate diverse tipologie residenziali:

- unifamiliare con un piano fuori terra;
- unifamiliare duplex e bifamiliare sovrapposte con due piani fuori terra.

Nel lotto n° 1 è prevista la realizzazione di attrezzature commerciali a servizio della residenza, in base a quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 1444/68, nella misura del 20% della volumetria complessiva insediata nel piano.

E' inoltre prevista viabilità interna di servizio ai lotti edificatori, due distinte aree destinate a verde e parcheggi pubblici previsti sono sia a nord, in prossimità dell'accesso e delle attrezzature commerciali, che a sud in adiacenza alle aree a servizio e di raccordo viario, che costituiscono, le aree destinate standard urbanistici, in contiguità alla zona F15 –verde sportivo –prevista dal vigente P.R.G., ad oggi non ancora realizzato.

SI OSSERVA a tal proposito non è chiaro come sarà garantita la fruizione pubblica delle suddette aree a standard ovvero se potrà essere assicurato l'accesso dalle strade del presente piano o da altri punti.

Le reti dei pubblici servizi (pubblica illuminazione, idrica, fognante, telefonica – cfr. tav. 6) saranno allacciati a quelli esistenti sulla strada Lecce – S. Cataldo.

Rispetto alla proposta valutata in sede di verifica di assoggettabilità a VAS, nel RA si riferisce che sono state effettuate delle variazioni, al fine dell'acquisizione del parere di compatibilità paesaggistica, come di seguito:

1. "Traslazione delle sagome delle volumetrie edilizie localizzate nella parte est del piano, aumentando di ulteriore 1.40 m c.a. la distanza del doppio filone di alberature dalle sagome edificabili;
2. Spostamento dell'accesso alla lottizzazione dalla strada provinciale Lecce-San Cataldo nella sua parte centrale, per salvaguardare le alberature di alto fusto esistenti;
3. Tutela, ove possibile, delle alberature dei Pini di Aleppo localizzate lungo la viabilità di servizio alle abitazioni, mentre per altre alberature è stato proposto il loro spostamento sulle aree a verde pubblico o giardini condominiali;

4. *Previsione di utilizzo di materiali ecocompatibili ed ecosostenibili per le pavimentazioni dei viali, per i parcheggi, recinzioni, intonaci, ecc., al fine di garantire la permeabilità del suolo e il recupero delle acque piovane pubbliche e private;*
5. *Realizzazione delle recinzioni lungo la strada in pietra a secco e di quelle delimitanti i lotti con siepi fitte e fasce verdi;*
6. *Realizzazione delle murature delle abitazioni con materiali di provenienza locali, appaerchiate in modo da contenere il consumo energetico con sistemi di coibentazione appropriati;*
7. *Realizzazione delle tinteggiature degli intonaci degli edifici con materiali biocompatibili a colori pastello tendenti al bianco o al rosa, e comunque con tinte facenti riferimento a quelle adottate nell'edilizia rurale del contesto circostante.” (RA, p. 14-15).*

SI OSSERVA che le indicazioni di cui ai punti 1 e 2 sono evincibili dalle tavole 5B e 5C e 9°, mentre quelle di cui ai punti n. 3-4-5-6-7 non sono evidenti negli elaborati di piano, in particolare nelle NTA.

L'obiettivo generale del Piano è quello della realizzazione degli interventi suddetti, assicurando *“il miglior inserimento del progetto nel contesto paesaggistico di riferimento facendo riferimento ai seguenti obiettivi:*

- 1) *migliorare la qualità ambientale del territorio;*
- 2) *aumentare la connettività e la biodiversità del sistema ambientale regionale;*
- 3) *contrastare il consumo di suoli agricoli e naturali a fini infrastrutturali ed edilizi” (RA, pag. 67).*

Tale Piano rappresenta un quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, localizzazione o comunque la realizzazione di progetti, che non sembrano a questo livello di pianificazione ricadere nel campo di applicazione della VIA o della verifica di assoggettabilità a VIA di cui al Decreto Legislativo 152/06 e smi e della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.

Pertanto SI RAMMENTA CHE la presente procedura di VAS non esonera da eventuali procedure di VIA o assoggettabilità a VIA per i singoli interventi previsti dallo stesso, qualora necessarie.

Coerenza con piani e programmi

Nel capitolo 4 del RA è riportato un quadro sintetico della pianificazione e programmazione vigente, elencando per ognuno obiettivi, contenuti e finalità, in particolare sono stati considerati:

- Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) della Provincia di Lecce
- Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)
- Piano Stralcio per l'assetto Idrogeologico (PAI)
- Piano di Tutela delle Acque (PTA)
- Piano Energetico Regionale (PEAR)
- Piano Regionale Qualità dell'Aria (PRQA)
- Piano Attuativo 2015-2019 del Piano Regionale Trasporti
- Piano Regionale di Gestione Rifiuti Urbani (PRGRU)
- PRG del Comune di Lecce

L'analisi è stata effettuata verificando l'eventuale interferenza con il piano di che trattasi in termini di assenza/presenza nell'area oggetto della relativa vincolistica. Esclusivamente nel paragrafo relativo al PRQA si evidenzia che il Piano in oggetto ne ha tenuto conto in quanto *“è previsto l'utilizzo di prodotti (es. pavimenti, intonaci, ecc.) che contengono fotocatalizzatori. Relativamente alle emissioni dei fabbricati sono previsti sistemi di abbattimento degli inquinanti da combustione.”*

SI OSSERVA quindi che

- **eccetto per il PRQA, i risultati dell'analisi effettuata non evidenziano in che modo durante l'iter di formazione del PDL si sia tenuto conto della suddetta pianificazione e/o come il PDL possa interagire, o eventualmente contribuire a mettere in atto alcune azioni/interventi previsti dalla stessa pianificazione. Ad esempio non viene chiarito come il PDL proposto tiene conto delle misure relative alla tutela delle aree sottoposte a contaminazione salina, della presenza della mobilità ciclistica regionale (Ciclovia Adriatica) del Piano attuativo regionale dei Trasporti 2015-2019.**
- **non sono rese informazioni circa la vigenza di altra pianificazione comunale, quali, ad esempio,**

il piano di zonizzazione acustica, il piano di protezione civile, il piano dei servizi e il piano della mobilità, e della loro coerenza con il PDL in oggetto.

Analisi del contesto ambientale e della sua evoluzione in assenza del piano

L'area è situata alla periferia di San Cataldo, da cui dista circa 1 km, è prospiciente la strada provinciale che collega Lecce alla marina, ed interessa le p.lle 14, 166 e 170 del foglio 167. L'area presenta caratteristiche pianeggianti ed un impianto arboreo di uliveto di medio fusto. Sul perimetro est, ed in parte nord, sono stati rilevati due filari di alberi di pino di medio-alto fusto.

Dall'analisi del carta tematica "Uso del Suolo" aggiornata al 2011 disponibile sul sito cartografico della Regione Puglia (www.sit.regione.puglia.it) si rileva nell'area in oggetto l'uso "uliveti", mentre a sud "boschi di conifere" e al di là della strada statale "aree a vegetazione sclerofilla".

L'analisi del contesto ambientale è descritta al capitolo 5. Di seguito si riportano alcuni estratti (in corsivo) organizzati per tematiche ambientali:

Acqua

- *"L'area di intervento risulta ricoperta da uno strato di terreno vegetale in genere contenuto entro un metro di potenza e, a luoghi, misto a sabbie calcaree grigiastre. Sulla base dei tipi litologici identificati con il rilevamento geologico di superficie è possibile schematizzare i caratteri di permeabilità delle calcareniti costituenti il substrato. In base alle prove di permeabilità in foro eseguite, per altri scopi, in un'area poco più a est del lotto interessato dall'intervento di progetto, si può quantificare il valore del coefficiente di permeabilità k la cui media risulta pari a $2,3 \times 10^{-6}$ m/sec. ...*
- *In virtù della permeabilità dei litotipi presenti e della profondità della falda dal piano campagna, si può attribuire la classe V4a (elevata vulnerabilità) all'acquifero presente nella marina di S. Cataldo".* (RA, pag. 59)
- l'area ricade in Aree Soggette a contaminazione Salina sottoposte a tutela dal PTA della Puglia
- il Comune di Lecce convoglia i reflui urbani al proprio impianto di depurazione comunale, che è dimensionato per 120.000 AE (DGR 1896/2013) a fronte di un carico generato pari a 195.368 AE (fonte dati AQP 2013), per cui è necessario un potenziamento.

Aria

- dal punto di vista della qualità dell'aria, si segnala che, secondo il PRQA, il comune di Lecce è classificato come ricadente in zona "IT16102": "zona di pianura, comprendente le aree meteorologiche IV e V";
- Nel comune di Lecce sono presenti due centraline di monitoraggio della "Qualità dell'aria" in Piazza Libertini e in via Garigliano, nell'area urbana, che distano oltre 10 km dall'area in oggetto;

Suolo

- *"In corrispondenza dell'area oggetto di intervento le quote topografiche si aggirano intorno ai 12 m sul livello medio del mare. Non si rileva la presenza di elementi geomorfologici quali "forme carsiche (vore, doline, ecc.)", "forme ed elementi di origine marina", "forme di modellamento dei corsi d'acqua".*
- *Dal punto di vista geologico l'area di interesse e quella limitrofa sono contrassegnate dalla presenza di un imponente massiccio carbonatico presente alla profondità di circa 100 metri dal p.c. che, come in tutta la Penisola Salentina, condiziona la maggior parte degli affioramenti" (RA, pag. 54).*

Natura e biodiversità

- L'area in esame si trova inserita in un contesto eterogeneo in cui si trovano insediamenti residenziali lungo la strada Lecce-San Cataldo ma anche porzioni di naturalità: "Boschi e Macchie" e zone a "prato e pascolo".
- Nell'ambito di riferimento sono presenti le seguenti aree naturali:
 - a circa 700 m a nord il SIC "Torre Veneri"
 - a circa 600 m ad est la Riserva Naturale Statale Biogenetica "San Cataldo"
 - a circa 2 km a sud il SIC-ZPS "Le Cesine"
 - a circa 2 Km ad ovest il SIC "Specchia dell'Alto".
- a circa 200 m a sud dell'area in oggetto si trova l'Azienda faunistico-venatoria "Le Filare" di 1.655,91 Ha di cui al Piano Faunistico Venatorio regionale;

- *“nel sito d’intervento non è stata riscontrata la presenza né di habitat prioritari, né di habitat di interesse comunitario della Direttiva 92/43/CEE, né di specie vegetali meritevoli di tutela (Direttive, Liste Rosse) né di specie a vario titolo da considerare rare o di interesse fitogeografico o conservazionistico. ...*
- *l’utilizzo agricolo dell’area appare ormai consolidato nel tempo poiché si riscontra la presenza di un’area ad oliveto”* (Allegato 6.0 “Valutazione naturalistica-ambientale” alla Relazione di verifica di assoggettabilità a VAS)
- *“La presenza di boschi così come definiti all’art. 2 D. Lgs. n. 227/2001... è stata confermata durante il sopralluogo. ... Le superfici boscate -n. 1 e 2 della cartina-, sono risultate caratterizzate da uno strato dominante formato principalmente da piante di pino d’Aleppo (*Pinus halepensis*) comprese in varie classi d’età, con presenza di individui di alcune decine di anni d’età. Tra gli individui arborei si rilevava anche la presenza di Leccio (*Quercus ilex*), nel sottobosco sono presenti specie tipiche della macchia mediterranea, con Lentisco (*Pistacia lentiscus*), Fillirea (*Phillyra latifolia*), ecc. Diversa appare la struttura della superficie boscata n. 3, qui si rileva la presenza di un filare di Pino ad ombrello (*Pinus pinea*) che appare in continuità con il filare della stessa specie presente nell’area di intervento. Tale filare di Pino si è notevolmente rinaturalizzato con sviluppo, anche in questo tratto, della struttura arborea analoga a quella nelle aree 1 e 2. L’area 3, inoltre, è in continuità con una vasta area boscata a monte della quale appare un unicum”* (Parere di compatibilità paesaggistica, DD. n. 237/2017).

Paesaggio

- l’area in oggetto secondo la pianificazione regionale in tema di paesaggio (PPTR):
 - è inserita nell’ambito “*Tavoliere Salentino*” e nella figura “*La campagna leccese*”.
 - interessa le seguenti componenti:
 - 6.2.1 Componenti botanico vegetazionali:
 - UCP Area di rispetto dei boschi
 - 6.3.1 Componenti culturali e insediative
 - BP Immobili e aree di notevole interesse pubblico
 - è adiacente alla 6.3.2 componente dei valori percettivi:
 - UCP “*strada a valenza paesaggistica*”.
- *“Il valore paesaggistico del contesto in esame è caratterizzato dalla presenza di aree boschive e a macchia prossime all’area d’intervento, oltre dalla esistenza in loco di alberature di ulivo e di filari di pino, lungo i lati est e nord del lotto d’intervento, significativi per età, dimensione e testimonianza storica, che rappresentano elementi peculiari della storia, della cultura e dell’identità del paesaggio agrario pugliese e salentino, che connotano significativamente i luoghi in esame garantendo, con la loro presenza, la continuità naturalistico-ambientale con le aree rurali adiacenti”* (Parere di compatibilità paesaggistica, DD. n. 237/2017).

Rifiuti

- sulla base dei dati resi disponibili dall’Osservatorio Rifiuti della Sezione Regionale Rifiuti e Bonifiche, il comune di Lecce ha registrato nel 2018 una produzione di RSU circa 531 kg pro capite anno e una percentuale di RD pari al 64 %.
- Secondo quanto riportato sul portale del comune di Lecce, è in corso l’estensione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta;
- *“Sulla base dei dati, nel periodo estivo si registra un aumento della produzione procapite di R.S.U., probabilmente a causa della presenza di un massiccio contingente di turisti. Nel periodo dell’anno 2016 considerato l’aumento della raccolta differenziata è notevolmente aumentato come conseguenza del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti.”* (RA, pag. 63)

SI OSSERVA che l’analisi riportata non approfondisce gli aspetti ambientali rilevati nel provvedimento n. 298/2012 che si possono così riassumere:

- **determinazione del carattere degli esemplari di ulivi in relazione a quanto previsto dalla l.r. 14/2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”;**
- **analisi del contesto agri-naturalistico di area vasta, in cui si inserisce l’area oggetto di trasformazione;**
- **questioni sollevate nella nota prot. n. 2877 del 20.06.2012 del Servizio Tutela delle Acque.**

SI OSSERVA inoltre che risultano poco approfondite le seguenti tematiche/componenti ambientali:

- **mobilità, in particolare relativamente ai collegamenti esistenti da e verso l'area in oggetto e ai flussi di traffico estivi sulla strada Lecce- San Cataldo;**
- **aria e rumore, in relazione alla considerazione della localizzazione, vicina al tracciato della strada Lecce- San Cataldo;**
- **flora, fauna e biodiversità, nel RA non è riportata un'analisi relativa ai rilievi effettuati al fine di definire la presenza di specie vegetali caratteristiche dell'area mediterranea e specie animali presenti/in transito nell'area in esame, ed un'analisi della qualità e connettività degli ecosistemi nel contesto in esame.**

Relativamente alla "descrizione dell'evoluzione probabile dello stato dell'ambiente senza l'attuazione del PDL", il paragrafo relativo alle alternative (RA, pag. 81-82) riferisce che è stata scartata l'Alternativa 0, ovvero la non realizzazione del piano, evidenziando esclusivamente i vantaggi economici e sociali derivanti dalla realizzazione del PDL, ossia:

- *acquisto di nuovi insediamenti di tipo abitativo, turistico-residenziale, commerciale in un'area a prevalente vocazione turistico-ricettiva;*
- *opportunità occupazionali derivanti dalla realizzazione delle opere previste dal Piano di Lottizzazione e fornitura di quantità di materiali e prodotti di vario genere ...*
- *l'inserimento di attività commerciali ed al servizio della residenza".*

SI OSSERVA che quanto sopra riportato non soddisfa pienamente quanto richiesto alla lettera b) dall'Allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i, ciò anche in relazione allo sviluppo urbano previsto dal PRG o, al contrario, all'evoluzione naturale dei luoghi.

Descrizione degli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o nazionale pertinenti al Piano

Al paragrafo 6.6 del RA, la tabella relativa al Piano di Monitoraggio mette in relazione gli indicatori prescelti con alcuni "obiettivi", che possono essere ricondotti a quelli di protezione ambientale stabiliti dalle norme. Si riporta di seguito un estratto:

- *"Ridurre l'espansione di superfici impermeabili all'interno dell'area del Piano di Lottizzazione*
- *Valorizzare l'espansione di superfici permeabili all'interno dell'area del Piano di Lottizzazione e della viabilità a basso impatto*
- *Diffusione di pratiche per il risparmio idrico*
- *Evitare perdite dal sistema fognante e possibili contaminazioni della falda*
- *Promuovere il mantenimento della biodiversità, tenendo conto al tempo stesso delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali, per contribuire all'obiettivo generale di uno sviluppo durevole*
- *Favorire la distribuzione di vegetazione endemica anche a supporto della microfauna e dell'avifauna*
- *Promuovere la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili seguendo gli obiettivi del Piano Energetico Ambientale Regionale*
- *Risparmio energetico e l'applicazione della L.R. 13/2008 "Norme sull'abitare sostenibile"*
- *Strategia tematica di prevenzione e riciclo dei rifiuti e perseguimento degli obiettivi dei Piani di riferimento"*

SI OSSERVA tuttavia che non è evidenziato in che modo il PDL abbia considerato tali o altri obiettivi di protezione ambientale, con particolare riguardo a quelli legati alla tutela della natura e alla protezione della biodiversità e, in particolare, con quali azioni il Piano contribuisce alla loro messa in atto.

Analisi degli effetti ambientali e misure di mitigazione

Gli effetti diretti nelle fasi di cantiere e di esercizio e indiretti sono stati evidenziati al paragrafo 6.3 e 6.4. Le tabelle indicano per ogni impatto la matrice interessata, il segno, l'entità, la durata e la reversibilità, durata, reversibilità/irreversibilità) e associa ad ogni parametro un valore numerico. Dalla combinazione dei parametri entità, durata e reversibilità/irreversibilità è stata quindi calcolata la significatività.

Le tabelle riportano i seguenti impatti negativi significativi:

- durante la fase di cantiere:
 - consumo di suolo per la costruzione
 - Eliminazione/espianto di esemplari di valore non rilevante
- durante la fase di esercizio
 - consumo di suolo per la costruzione
 - Sottrazione di aree utili al ciclo di vita della fauna e della flora
- indiretti:
 - aumento delle emissioni acustiche.

e dei seguenti impatti positivi significativi:

- Implementazione sistemi per la raccolta di acque meteoriche
- Incremento specie floristiche autoctone
- Miglioramento della fruizione del paesaggio
- Benessere psico-emotivo per i residenti
- Aggregazione sociale
- Raccolta differenziata

SI OSSERVA che l'analisi descrittiva degli impatti di pag. 70-71 si basa su considerazioni di tipo qualitativo e appare piuttosto sintetica: in alcuni casi si rilevano contraddizioni con le conclusioni finali sopra riportate, in particolare per le matrici "Flora e fauna", "Paesaggio", "Clima acustico" e "Rifiuti". Inoltre non è chiaro con quali azioni di piano si manifestano gli effetti positivi sopra riportati.

SI OSSERVA altresì che anche gli impatti ambientali già evidenziati nel provvedimento di assoggettamento a VAS n. 298/2012 e di seguito riassunti non sono stati quantificati:

- **aumento del carico urbanistico e delle pressioni ambientali (consumo di suolo, aumento di inquinamento atmosferico ed acustico dovuto al traffico veicolare, aumento dei consumi idrici ed energetici, aumento della produzione di rifiuti);**
- **completa trasformazione dell'area di interesse che produce impatti su un contesto caratterizzato da interessanti caratteristiche naturali.**

Infine SI OSSERVA che non è illustrato il carattere cumulativo degli impatti, pur citato nell'analisi.

Nel RA ai paragrafi 6.1 e 6.5 sono quindi proposte alcune misure di mitigazione da adottare in fase di cantiere e in fase di esercizio, rispettivamente "al fine di assicurare il miglior inserimento del progetto nel contesto paesaggistico di riferimento" e "finalizzati a ridurre o annullare tali impatti", quali ad esempio pratiche di cantiere e accorgimenti progettuali finalizzati al risparmio idrico ed energetico.

SI OSSERVA che le suddette misure proposte, che sostanzialmente ricalcano le prescrizioni del parere di compatibilità al PPTR, come già evidenziato non trovano pieno riscontro negli elaborati scritto-grafici di piano. Inoltre SI OSSERVA la mancanza di misure di mitigazione che promuovano la connettività ecologica e, al contempo, migliorino il benessere sociale, quali ad esempio, la realizzazione di infrastrutture verdi o di spazi verdi pubblici che possano fornire servizi ecosistemici.

Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate

Al paragrafo 6.7 del RA sono elencate due alternative prese in considerazione:

- Alternativa 1: "corrispondente all'attuazione del Piano di Lottizzazione Convenzionato senza le raccomandazioni per il miglioramento delle ricadute ambientali del Piano";
- Alternativa 2: "corrispondente all'attuazione del Piano di Lottizzazione Convenzionato con le raccomandazioni/mitigazioni per il miglioramento delle ricadute ambientali del Piano".

e conclude che "le valutazioni sugli effetti ambientali delle azioni del Piano riportate hanno evidenziato la possibilità ulteriori miglioramenti attraverso opportune raccomandazioni. Sulla base di queste considerazioni è possibile ritenere che l'Alternativa 2 (corrispondente all'attuazione del Piano tenendo conto delle azioni di mitigazione) possa consentire la massimizzazione degli effetti ambientali positivi tra le tre alternative previste."

SI OSSERVA che quanto esposto risulta inutile e inefficace, si rammenta infatti che, come evidenziato nelle

linee guida dell'ISPRA *Indicazioni operative a supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS (Del. Consiglio Federale del 22/04/2015 n.51/15-CF), "l'individuazione e la valutazione delle "ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o programma" è richiesta dalla normativa VAS. Le alternative possono riguardare la strategia del P/P e poi le possibili diverse configurazioni dello stesso relativamente a: allocazione delle risorse finanziarie, tipologia delle azioni, localizzazione, soluzioni tecnologiche, modalità di attuazione e gestione, sviluppo temporale, ... Per ognuna devono essere stimati gli effetti ambientali in modo da poterle comparare e individuare quelle più coerenti con i criteri di sostenibilità e gli obiettivi del P/P. Nella Dichiarazione di sintesi, atto finale del percorso di costruzione del P/P e della valutazione ambientale, devono essere illustrate le ragioni della scelta del P/P adottato alla luce delle alternative considerate".*

Misure relative al monitoraggio e controllo degli impatti

Al paragrafo 6.6 del RA è proposta una lista di indicatori che fanno riferimento ad un obiettivo e ad una tipologia d'impatto. Sono indicate inoltre le unità di misura e la frequenza di rilevamento.

Pur condividendo la bontà degli indicatori elencati, tuttavia SI OSSERVA che:

- **il set di indicatori non trova una diretta correlazione diretta con gli impatti prima esposti e quindi in che modo si intende controllarli;**
- **non sono indicati:**
 - **i ruoli e le competenze per il monitoraggio**
 - **la periodicità delle relazioni e le modalità di diffusione dei dati in esse contenute**
 - **le eventuali e necessarie azioni da intraprendere nel caso di scostamenti dalla media (cd. *misure correttive*),**
 - **le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio.**

Sintesi non Tecnica

Il Rapporto Ambientale è corredato della Sintesi non Tecnica secondo quanto prescritto dall'Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Conclusioni

Riassumendo, SI RILEVA quindi che:

- l'analisi del contesto ambientale ha evidenziato alcune criticità e peculiarità del territorio comunale, trascurando tuttavia una descrizione più dettagliata dell'area in esame in particolare dal punto di vista della naturalità secondo le indicazioni fornite in sede di verifica di assoggettabilità a VAS;
- l'analisi non ha illustrato in che modo si evolverebbe l'area dal punto di vista ambientale nel caso di non attuazione del PDL;
- l'analisi di coerenza esterna ha evidenziato, a livello generale, la mancanza di interferenze, soprattutto in termini di vincoli, fra il piano e la pianificazione vigente, ad eccezione per il PPTR, per cui è stato acquisito il parere positivo di compatibilità paesaggistica;
- relativamente agli obiettivi della pianificazione vigente e gli obiettivi di sostenibilità deducibili dal piano di monitoraggio proposto, l'analisi non ha illustrato se e in che modo l'iter di formazione del PDL ha tenuto conto di questi e/o in che modo il PDL può interagire, o eventualmente contribuire a metterli in atto;
- l'attuazione del PDL potrebbe determinare impatti su alcune componenti ambientali già in parte anticipati nella verifica di assoggettabilità a VAS effettuata;
- l'analisi riportata ha evidenziato in modo generico tali effetti ambientali e l'influenza sull'area geografica;
- sono proposte misure di mitigazione relative al contenimento di alcuni impatti di cui non è chiara la coerenza della loro attuazione;
- le alternative prese in considerazione riguardano le versioni del PDL con e senza le misure di mitigazione proposte;

- il piano di monitoraggio è carente di elementi richiesti e non illustra in modo chiaro come si intendono controllare gli effetti derivanti dall'attuazione del PDL.

Considerato che

- la pianificazione proposta dall'amministrazione comunale precedente riviene sostanzialmente da una scelta pianificatoria passata, relativa ad una variante urbanistica "puntuale" non oggetto in precedenza di alcuna valutazione ambientale (in quanto all'epoca non dovuta);
- l'area in oggetto, da un lato è adiacente ad un'infrastruttura importante (strada Lecce-San Cataldo), che la separa materialmente un'area naturalistica di pregio (cd. "macchie di San Cataldo"), ma che ne consente la fruizione, in un futuro anche ciclistica; dall'altro risulta essere inserita in un ultimo porzione di territorio non ancora trasformato, fra le frazioni residenziali del Villaggio Adriatico e del Villaggio Wojtyła e l'abitato più denso di San Cataldo, ove permangono aree boscate alternate a tracce di precedenti usi agricoli (filari di pini e uliveti), che procedendo verso sud-est diventano via via più fitte e quindi predominanti lungo la costa ("Riserva Naturale Statale Biogenetica – San Cataldo") e permettono in un'ottica di larga scala una "ricucitura" con le aree naturalistiche più importanti (Area ZPS-SIC "Le Cesine");
- la pianificazione proposta, che prevede una completa trasformazione dell'area, così come regolamentata nelle NTA non consente a pieno la tutela e la valorizzazione delle peculiarità specifiche di tale contesto e rischierebbe di compromettere definitivamente le suddette connessioni;
- la valutazione in esame non può prescindere dallo sviluppo urbanistico previsto dal PRG, che potrebbe amplificare a medio/lungo termine gli impatti derivabili dal singolo PDL.

SI RITIENE che la proposta di PDL in oggetto potrà effettivamente contribuire a garantire il più elevato livello possibile di protezione dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile, a condizione che l'Autorità precedente consideri puntualmente ed esaustivamente le osservazioni sopra evidenziate, dandone evidenza nella Dichiarazione di Sintesi, ex art. 13 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. In particolare, l'Autorità precedente dovrà:

- A. **effettuare uno studio della rete ecologica che individui nel contesto di riferimento le possibili/potenziali connessioni fra gli elementi di naturalità presenti (macchie, boschetti, filare di pini, ecc.) e le aree già sottoposte a tutela (SIC e Riserva);**
- B. **sulla base di tale studio,**
 - a. **verificare puntualmente nell'area in esame l'interferenza dell'edificazione proposta, ivi inclusi i parcheggi, le strade e i servizi, con gli elementi di naturalità presenti, le possibili suddette connessioni e le eventuali aree buffer necessarie per la loro tutela,**
 - b. **prevedere:**
 - i. **interventi per la loro tutela/rinaturalizzazione al fine di assicurare la massima funzionalità ecologica**
 - ii. **escludendo gli interventi di diradamento/trapianto**
 - iii. **eliminando le interferenze antropiche, che possono creare intralcio all'espansione naturale nonchè al transito della fauna terrestre (per esempio recinzioni),**
- C. **prevedere la realizzazione di una/due infrastrutture verdi all'interno dell'area in modo trasversale o lungo il bordo della stessa, anche utilizzando il filare di alberi di Pino, al fine di garantire la permeabilità dell'area e la sua connettività con le aree di naturalità, le connessioni di cui alla lettera A e la prevista "Ciclovía Adriatica" nonchè la fruibilità pubblica delle aree a standard previste;**
- D. **verificare puntualmente l'interferenza dell'edificazione proposta con eventuali elementi arborei con caratteristiche di monumentalità, ponendo in essere i necessari strumenti di tutela degli stessi come previsto dall'art. 7 della L. 10/2013 e ss.mm.ii. e dal DM 23 ottobre 2014; per gli alberi di ulivo, nel caso in cui si ritenga necessario l'espianto, scegliere il migliore periodo per tale operazione e garantire le cure necessarie per la fase immediatamente successiva al reimpianto, facendo**

riferimento alla disciplina prevista dalla l. 144/1951 e dalla DGR n. 7310/1989 che prescrive, prima dell'attuazione, il parere da parte degli Uffici Provinciali per l'Agricoltura, nonché ai sensi della l.r. 14/2007 e ss.mm.ii., il parere della Commissione per la tutela degli alberi monumentali della Regione Puglia qualora abbiano carattere di monumentalità;

- E. progettare gli spazi verdi pubblici tali da:
- a. favorire la socialità e la permanenza delle persone scegliendo le funzioni, le soluzioni e i materiali artificiali e naturali più appropriati per rendere più confortevole la fruizione e la sosta, tenendo conto delle esigenze sociali della popolazione residente nell'intorno, dei clienti dell'area commerciale, dei futuri ciclisti e dei fruitori occasionali dell'area;
 - b. ridurre l'abbagliamentamento, la temperatura, il rumore del traffico, l'inquinamento, la riflessione dei raggi infrarossi notturni in prossimità degli edifici;
 - c. permettere la gestione sostenibile delle acque pluviali con soluzioni che coniughino la riduzione del runoff e il miglioramento del microclima;
 - d. utilizzare attrezzature in materiali naturali eco-compatibili e a basso impatto paesaggistico, secondo quanto previsto dal r.r. 23/2007 e specie autoctone ai sensi del D.lgs. 386/2003 e comunque attinenti alla vegetazione potenziale della zona secondo l'associazione fitosociologica rilevata e garantendo la stratificazione arbustiva e arborea;
- F. verificare l'esistenza di sistemi di mobilità alternativa all'uso del mezzo privato (es. trasporto pubblico locale su ruota, percorsi pedonali e piste ciclabili) per gli spostamenti fra l'area, il centro urbano e le aree balneari, e nel caso, provvedere alla loro messa a regime (implementando/ prevedendo ad es. i percorsi ciclabili, pedonali o promiscui, il rafforzamento delle linee di autobus, l'inserimento di minibus elettrici per percorsi brevi o navette);
- G. verificare, consultando l'Ente gestore dell'impianto di trattamento dei reflui, lo stato di attuazione degli interventi previsti nel Piano di Tutela delle Acque per l'impianto di Lecce, la relativa perimetrazione dell'agglomerato al fine di includere eventualmente all'interno dello stesso l'area in oggetto e quindi la sostenibilità dell'incremento di carico di A.E. nel rispetto delle disposizioni di cui alla DGR n. 1252 del 9 luglio 2013;
- H. redigere il piano di monitoraggio secondo quanto richiesto dalla norma e prima richiamato, indicando in particolare ruoli, responsabilità e risorse per la sua realizzazione;
- I. verificare la coerenza con il piano di protezione civile comunale, se adottato, al fine di assicurare l'uniformità con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenute, nonché con altra pianificazione di settore comunale vigente;
- J. garantire la messa in atto di tutte le misure di mitigazione proposte nel RA, integrando gli elaborati scritto grafici del PDL ove necessario al fine di renderle prescrittive;
- K. integrare gli elaborati scritto grafici del PDL con ulteriori misure/indicazioni che:
- a. minimizzino/annullino gli ulteriori impatti negativi derivabili dall'attuazione PDL a seguito delle analisi e considerazioni svolte in ossequio alle osservazioni evidenziate nel presente provvedimento,
 - b. tengano conto delle analisi e delle considerazioni ambientali scaturite dall'interlocuzione con i SCMA nella VAS;
 - c. riducano il consumo di suolo e la sua impermeabilizzazione, privilegiando per i parcheggi, la viabilità e i percorsi pedonali l'uso di pavimentazioni drenanti e la messa a dimora di alberature;
 - d. richiamino la normativa vigente per le aree "a contaminazione salina", con particolare riferimento alle specifiche misure M.2.10 di cui all'allegato 14 del Piano di Tutela delle Acque;
 - e. stabiliscano un congruo numero di punti di raccolta multipla dei rifiuti prodotti facilmente

- accessibili, disposti omogeneamente nel PDL e dimensionati in funzione della produzione e della composizione media dei rifiuti prodotti dai futuri residenti e agli utenti delle aree pubbliche;
- f. promuovano l'edilizia sostenibile, il risparmio idrico e energetico, l'uso di fonti rinnovabili e il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, nel rispetto della disciplina di settore.

SI AUSPICA che l'Autorità procedente, anche al fine di meglio considerare le direttrici di sviluppo che intende dare al proprio territorio, possa avviare un processo di pianificazione generale (per esempio con il PUG) che valorizzi in modo complessivo ed organico tutte le peculiarità/potenzialità territoriali, tenendo conto anche dello studio ecologico di cui alla lettera A, garantendo al contempo il più elevato livello possibile di protezione dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile. In ogni caso, l'Autorità procedente, considerando lo studio ecologico di cui alla lettera A, garantisca l'omogenea attuazione delle prescrizioni di cui al presente atto e di quelle che saranno eventualmente impartite da ulteriori provvedimenti di Verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS di propria competenza per i comparti insistenti nelle vicinanze;

Tutto quanto innanzi detto costituisce il **parere motivato** relativo alla sola Valutazione Ambientale Strategica del **Piano di Lottizzazione convenzionata comparto zona C6 - SP Lecce-San Cataldo nel comune di Lecce.**

Richiamate integralmente le osservazioni e prescrizioni sopra riportate, SI RAMMENTA quanto segue:

- Ai sensi del comma 14 dell'art. 3 della L.R. 44/2012 e s.m.i., *"la VAS costituisce per i piani e programmi"* a cui si applicano le disposizioni della suddetta legge *"parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione"*, e che, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale, *"il Rapporto Ambientale (...) costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione"*, pertanto rimane nella responsabilità dell'Autorità procedente la coerenza del Rapporto Ambientale con gli altri elaborati della PDL.
- Secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 12 della legge regionale, *"L'autorità procedente e il proponente, in collaborazione con l'autorità competente, provvedono, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato, alle opportune revisioni del piano o programma"* pertanto rimane nella responsabilità dell'Autorità procedente l'aggiornamento del Rapporto Ambientale e degli elaborati della PDL, alla luce del parere motivato.
- Secondo quanto previsto comma 2 dell'art. 13 della legge regionale, *"L'autorità procedente approva il piano o programma completo del rapporto ambientale, della dichiarazione di sintesi e delle misure previste in merito al monitoraggio o, qualora non sia preposta all'approvazione del piano o programma, li trasmette, unitamente alla documentazione acquisita durante la consultazione e al parere motivato, all'organo competente all'approvazione"*. L'organo competente all'approvazione dovrà, nei modi previsti dall'art. 14 della legge regionale, rendere pubblici:
 - o il parere motivato oggetto del presente provvedimento;
 - o la dichiarazione di sintesi in cui sia illustrato in che modo le considerazioni ambientali, ivi comprese quelle oggetto del presente parere motivato, sono state integrate negli elaborati del PDL e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stata scelta il PDL adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
 - o le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 15 della legge regionale.

Tale parere non esclude né esonera l'Autorità procedente e/o i proponenti dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, incluse le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti, laddove previste ed è altresì condizionato alla legittimità delle procedure amministrative messe in atto dalla Autorità procedente.

**Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- **di dichiarare quanto espresso in narrativa parte integrante del presente provvedimento;**
- **esprimere, ai sensi del art. 12 della L.R. 44/2012 e s.m.i., il parere motivato di Valutazione Ambientale Strategica del “Piano di Lottizzazione convenzionata comparto zona C6 - SP Lecce San Cataldo nel comune di Lecce” - Autorità procedente: Comune di Lecce, con tutte le osservazioni e prescrizioni ivi richiamate;**
- **di dover precisare che il presente provvedimento:**
 - o **si riferisce esclusivamente alla VAS del PDL in oggetto;**
 - o **non esonera l'autorità procedente e/o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, con particolare riferimento alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;**
- **di notificare** il presente provvedimento all'Autorità procedente - **Comune di Lecce**, a cura del Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 - al Servizio Regionale competente alla pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale *www.regione.puglia.it*;
- **di pubblicare**, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. __facciate:
 - sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, <http://ecologia.regione.puglia.it>;
 - sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all'indirizzo <http://ambiente.regione.puglia.it>, sezione “VAS-Servizi online”), in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.

La dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Dott. A. Riccio